

e che prestano servizio più faticoso, ha adottato criteri più benigni per l'aspettativa, la disponibilità, e per le pensioni. E tutti sanno che i prefetti possono appunto essere ascritti a questa categoria di funzionari che più facilmente si consumano con l'uso, perchè la politica (*Oh! oh!*) rovina, e si veggono sui banchi della Camera deputati che sono la dimostrazione di questo concetto. Credo quindi che questo disegno di legge sia conforme ai precedenti stabiliti nella legge generale.

Oggi noi abbiamo un istituto (*Oh! oh!*) il quale è assolutamente esaurito: vale a dire l'istituto dei prefetti a disposizione i quali prendono tutto lo stipendio e non prestano servizio. Questo istituto non trova nessuna giustificazione nella legge generale. E per conseguenza l'articolo primo di questa risponde completamente ai principii di giustizia, ed alle disposizioni in quella contenute.

Presidente. Non essendovi altro oratore iscritto, e nessuno chiedendo di parlare, pongo a partito l'articolo 1° che ho già letto.

Chi lo approva si alzi.

(*È approvato*).

“ Art. 2. Ai prefetti collocati in aspettativa per ragioni di servizio, è concesso un assegno annuo non maggiore di due terzi, nè minore della metà dello stipendio se conteranno dieci o più anni di servizio, e non maggiore della metà nè minore di un terzo se conteranno meno di dieci anni. ”

A quest'articolo l'onorevole Bonfadini avea proposto un emendamento per effetto del quale invece di dire: *è concesso un assegno annuo* si dovrebbe dire: *è concesso un assegno proporzionale*.

La Commissione accetta quest'emendamento?

Damiani, relatore. La Commissione si rimette al ministro.

Crispi, ministro dell'interno. Il Ministero non l'accetta.

Presidente. Sebbene l'onorevole Bonfadini non sia presente, pure essendo il suo emendamento stato depositato al banco della Presidenza, è necessario che io lo ponga a partito.

Domando se sia appoggiato.

(*Non è appoggiato*).

Allora pongo a partito l'articolo 2° come l'ho letto. Chi lo approva si alzi.

(*È approvato*).

“ Art. 3. Scaduto il termine dell'aspettativa per ragioni di servizio senza che i prefetti siano

stati richiamati in servizio o collocati a riposo saranno collocati in disponibilità col trattamento stabilito dalla legge 11 ottobre 1863, n. 1500.

“ Il tempo passato in aspettativa per motivi di servizio è valutato per intero agli effetti della pensione di riposo. ”

(*È approvato*).

“ Art. 4. Dopo cinque e non oltre dieci anni di servizio prestato nella qualità di prefetto, od anche promiscuamente in altri uffici precedenti verrà accordata per una sola volta una indennità corrispondente allo stipendio dovuto nell'ultimo anno di servizio al netto di ogni ritenuta. ”

Damiani, relatore. Per maggior chiarezza nella dizione è utile aggiungere dopo le parole: *verrà accordata*, le parole: *ai prefetti*.

Presidente. Rileggo dunque l'articolo così modificato:

“ Dopo cinque e non oltre dieci anni di servizio prestato nella qualità di prefetto, od anche promiscuamente in altri uffici precedenti verrà accordata ai prefetti per una sola volta una indennità corrispondente allo stipendio dovuto nell'ultimo anno di servizio al netto di ogni ritenuta. ”

Chi lo approva si alzi.

(*È approvato*).

“ Art. 5. Oltrepassati i dieci anni di servizio, come è detto nell'articolo precedente, i prefetti acquistano titolo a conseguire pensione che sarà liquidata ai termini degli articoli 14 e 17 della legge 14 aprile 1864, n. 1731.

“ Il tempo utile prestato nella qualità di prefetto, sarà agli effetti della pensione aumentato del terzo, quando sono collocati a riposo d'ufficio, purchè non abbiano raggiunto i 25 anni di servizio.

“ Rimangono ferme le disposizioni della legge del 14 aprile 1864, n. 1731 per il computo degli anni utili a conseguire la pensione, quando il collocamento a riposo avvenga in seguito a domanda del prefetto. ”

A questo articolo aveva presentato un emendamento l'onorevole Bonfadini. Egli vorrebbe fossero sopprese le parole: “ purchè non abbiano raggiunto i 25 anni di servizio. ”

Damiani, relatore. Sempre per la chiarezza maggiore della dizione proporrei che dopo le parole “ 25 anni di servizio ” fossero aggiunte le parole “ e coll'aggiunta del terzo non si eccedano i venticinque anni di tempo utile per la pensione. ”

Crispi, ministro dell'interno. Lo scopo è di di-